

DECISIONE (PESC) 2015/883 DEL CONSIGLIO**dell'8 giugno 2015****che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/565/PESC ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2014/674/PESC ⁽²⁾. La decisione 2010/565/PESC cessa di produrre effetti il 30 giugno 2015.
- (2) Il 20 aprile 2015 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi che modifica e proroga la missione EUSEC RD Congo nella Repubblica democratica del Congo.
- (3) L'EUSEC RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/565/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Mandato

Al fine di consolidare i risultati conseguiti dall'EUSEC RD Congo e predisporre la transizione verso le FARDC una volta portato a termine l'impegno della politica di sicurezza e di difesa comune, l'EUSEC RD Congo:

- continua ad attuare e a monitorare la riforma delle FARDC mantenendo la fornitura della consulenza strategica, anche presso l'ispettorato generale, tenendo conto dei diritti umani e dell'integrazione di genere, assicurando nel contempo uno stretto coordinamento con gli attori pertinenti per il processo di transizione e il passaggio delle consegne;
- lavora con le autorità militari verso la sostenibilità del sistema di formazione militare, concentrandosi sulle scuole per ufficiali e sottufficiali, preparando nel contempo il processo di transizione e il passaggio delle consegne.

Per conseguire i suoi obiettivi l'EUSEC RD Congo opera conformemente ai parametri definiti nel concetto di gestione della crisi e nel piano della missione.»;

2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 12 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR.

⁽¹⁾ Decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59).

⁽²⁾ Decisione 2014/674/PESC del Consiglio, del 25 settembre 2014, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GU L 282 del 26.9.2014, pag. 24).

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 11 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014 è pari a 8 455 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 4 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 2 700 000 EUR.»;

- 3) l'articolo 9 bis è soppresso;
- 4) all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 30 giugno 2016».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2015

Per il Consiglio
Il presidente
D. REIZNIECE-OZOLA
